

COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO

6 Maggio 2014

AUDIZIONE

SULLA DELEGA FISCALE

L. 11 marzo 2014 n. 23

*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla crescita*

INTRODUZIONE

SALUTI DAL PRESIDENTE Avv. Stefano BETTI

- *E' un piacere ed un onore partecipare alla presente audizione e poter portare i saluti dell'Associazione dei Master in Diritto Tributario dell'Università di Genova.*
- *Possono aderire alla Ns. Associazione coloro che hanno conseguito il Master in Diritto tributario dell'Università di Genova, nonchè coloro, che, a giudizio del Ns. direttivo, possono contribuire al dibattito scientifico in materia tributaria.*
- *Per partecipare alla presente udienza abbiamo costituito dei gruppi di studio interdisciplinari, in alcune materie su cui riteniamo di concentrare l'intervento odierno, dichiarandoci sin da ora disponibili ad ogni ulteriore approfondimento ci venisse richiesto.*

Le materie ed i gruppi di studio sono stati i seguenti:

SANZIONI, ACCERTAMENTO, ELUSIONE E RISCOSSIONE

- *Avv. Stefano BETTI* Presidente Associazione Master
- *Dr. Marcello MANNUCCI* Vice Presidente Associazione Master
- *Avv. Francesco BOETTO* Segretario Aggiunto Associazione Master

CATASTO

- *Avv. Massimo TREBLANI* Vice Presidente Associazione Master,
- *Ing. Maurizio MICHELINI* Presidente Federazione degli Ordini Ingegneri della Liguria,
- *Notaio Paolo MARIOTTI* delegato dal Consiglio notarile di Genova.

SEMPLIFICAZIONE

- *Avv. Francesco GAVOTTI* Segretario Associazione Master
- *Dott. Luigi SACCHITELLI* Commercialista in Genova
- *Rag. Francesco CINAGLIA* Commercialista in Genova

SANZIONI (art. 8 L. 23\2014)

RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO:

REATO: Non si ritiene bastevole la mera denuncia penale nei termini ordinari per ottenere il raddoppio dei termini dell'accertamento, occorre prevedere un meccanismo di controllo della fondatezza della denuncia penale e che qualora la stessa sia archiviata anche il raddoppio dei termini di accertamento decada.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

La delega all'art.8 contempla ...la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

L'IMPOSIZIONE FISCALE TRA IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUPERA FACILMENTE IL 50% DELL'IMPONIBILE RECUPERATO (il tutto oltre interessi moratori e, nel caso, gli oneri ulteriori previdenziali sul maggiore imponibile)

Es vedi IRPEF, IRAP ed IVA, nel caso di aliquota marginale media IRPEF del 27% , IRAP 3,9 % -senza considerare l'addizionale regionale ed IVA 22%;

-SANZIONI dal 100% al 200% delle imposte dovute per le imposte dirette e per l'IVA (cfr art.1 e 6 del D. Lgs. 471\97).

OGGI TRA IMPOSTE E SANZIONI SI CORRISPONDE IN VIA ORDINARIA PIÙ DI QUANTO PERCEPITO E NON DICHIARATO

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

ILLOGICITA' DELLE SANZIONI ?

REDDITI NON DICHLARATI = COSTI NON RICONOSCIUTI

Non si distingue tra redditi omessi, in quanto non dichiarati, dal caso di contestazione di costi ritenuti indebitamente dedotti: situazione ben diversa, di minore allarme e rilievo fiscale, essendo l'evidenza dei costi nella piena disponibilità dei verificatori fiscali .

OMESSA FATTURAZIONE = TARDIVA FATTURAZIONE

Il caso della omessa fatturazione è equiparato al caso della tardiva fatturazione, situazione ben diversa, di minore allarme e rilievo fiscale, in quanto le fatture, seppure tardivamente emesse, danno comunque evidenza dei compensi e\o ricavi percepiti.

In tutti questi casi in caso di violazione, anche solo colposa, tra imposte e sanzioni si supera l'intero imponibile "evaso": ciò oltre ad essere irragionevole rende spesso impossibile l'adempimento.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

SOLUZIONI

Ridurre le sanzioni in modo da non superare, in linea generale, tra imposta e sanzione il quantum percepito o contestato..

Differenziare il caso della omessa dichiarazione di ricavi rispetto a quello del recupero di costi.

Differenziare il caso di omessa fatturazione rispetto a quello della tardiva fatturazione (ovviamente purchè intervenuta prima di accessi o ispezioni fiscali).

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

DEFINIZIONE AGEVOLATA

OGGI «O TUTTO O NIENTE»

Il meccanismo di premialità a sconto, in caso di adesione agevolata alle contestazioni prevede un sistema del tipo “o tutto o niente”, per cui non è oggi possibile definire solo alcune delle violazioni contestate.

NIENTE PIU' SCONTI SULLE SANZIONI ANCHE SE IL GIUDIZIO TRIBUTARIO VIENE IN PARTE VINTO

Oggi, a seguito di impugnazione che diminuisce l'accertamento, le sanzioni vengono rimodulate ma non possono più essere definite con adesione (a sconto).

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

SOLUZIONI

-Definire in modo parziale e differenziato le diverse contestazioni: ad esempio se a fronte di un accertamento vengono contestate violazioni che il contribuente riconosce come fondate perché non potere definire le stesse, rispetto a quelle che invece intende contestare?

-Stabilire che a seguito di impugnazione le sanzioni rimodulate al ribasso possano essere definite con adesione, entro un determinato periodo (con meccanismo analogo a quello già previsto ex art. 16 comma 7 bis del D.Lgs 472\97).

Ciò, oltre a rispondere a criteri di equità fiscale, agevolerebbe, almeno in parte, la deflazione del contenzioso che si concentrerebbe sulle contestazioni più significative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PROFESSIONE

L'art. 2, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha novellato l'art.12 del D.lgs n. 471/97 in tema di Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, introducendo il comma 2-sexies che prevede che:

qualora venga CONTESTATA ad un professionista iscritto ad un ordine professionale l'omissione di 4 fatture (in giorni diversi) nell'arco di 5 anni, lo stesso sia sospeso dall'esercizio delle professione da un minimo di tre giorni sino ad un mese, con immeditata pubblicità sul sito internet dell'Ordine o dell'Albo di appartenenza.

**BASTA LA MERA CONTESTAZIONE PRIMA CHE
L'ACCERTAMENTO SIA DEFINITIVO**

IMMEDIATA SOSPENSIONE

IMMEDIATA PUBBLICITA' SUL SITO ORDINE

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

Tale normativa, in odore di incostituzionalità, in via generale per le modalità applicative, impatta fortemente sulle professioni costituzionalmente rilevanti, quali ad es. la professione medica e quella di difensore

ESEMPI

-MEDICO INTERVENTO URGENTE

-PENALISTA

Negli esempi sopra esposti chi verrebbe pregiudicato e danneggiato non è tanto il professionista, ma il suo assistito, che per ragioni tributarie vedrebbe compromessi, i diritti fondamentali alla salute ed alla difesa costituzionalmente garantiti .

Possono le ragioni di implacabile deterrenza Tributaria prevalere sul diritto alla salute ed alla difesa?

Inoltre gli effetti negativi della obbligatoria pubblicità sul sito dell'ordine resa prima che l'accertamento sia definitivo contrastano anche con la disposizione ex Art. 9 lett b) L.23\14 per cui la delega vuole giustamente ... *prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento .*

Infine si dovrebbe comunque consentire che la definizione agevolata eviti tale sanzione, oggi impedita (Cass. n. 14669\10) .

Del resto risulterebbe altrimenti meno grave la stessa sanzione penale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.8 L. 23\2014)

Si ritiene pertanto di suggerire che tale sanzione sia rimodulata nel senso della necessità della definitività dell'accertamento prima della sua applicazione, nonché dell'esclusione della fattispecie non intenzionale; infine deve essere stabilita la possibilità di evitarla con la definizione agevolata, altrimenti non vi sarebbe incentivo alla definizione stante la gravità degli effetti di una pubblicità comunque infamante

Quindi si suggerisce la seguente modifica all'art.12 del D.Lgs. 18-12-1997, n. 471, abolendo quanto contenuto nelle parentesi quadre ed inserendo le parole in neretto:

*2-sexies. Qualora siano state **accertate definitivamente** [contestate] a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni **intenzionali** dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta [in ogni caso] la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. [In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo]. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.*

Quindi si inserisca nell'art. 12 del D.Lgs. 18-12-1997, n. 471 il seguente comma:

2-opties La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle predette sanzioni accessorie.

Per ragioni analoghe anche la norma stabilita per gli esercenti commerciali ex art. 12 comma 2 del D.Lgs. 18-12-1997, n. 471 va modificata in tal senso.

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

b) prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; prevedere l'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

PROBLEMA DELLA SOSPENSIONE DEL PROFESSIONISTA *ex*
art. 12 D.Lgs. 18-12-1997, n. 471

LA GARANZIA DELL'ASSOLUTA RISERVATEZZA SINO ALLA
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO, STABILITA IN
DELEGA, CONTRASTA ANCHE CON L'ATTUALE SANZIONE
DELLA SOSPENSIONE DALL'ORDINE O DALL'ALBO DI CUI
SOPRA VENENDO APPLICATA PRIMA CHE
L'ACCERTAMENTO SIA DEFINITIVO E CON PUBBLICAZIONE
SUL SITO INTERNET DELL'ORDINE E DELL'ALBO

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

SEGRETO PROFESSIONALE ED INDAGINE FISCALE

SI CHIEDE CHE L'AUTORIZZAZIONE A SUPERARE IL SEGRETO PROFESSIONALE SIA DATA NON DAL PM MA DAL GIP, IN CONTRADDITTORIO COL PROFESSIONISTA: MAGGIORE TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL CLIENTE

Il segreto professionale è posto a tutela non del professionista ma del cittadino, che ha fatto affidamento su esso, nell'ambito del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost. (si pensi ad es. al livello di «sensibilità» dagli appunti o dai documenti custoditi nei fascicoli degli avvocati)

Attualmente gli articoli 52 DPR 633\72 e 33 DPR 600\73 prevedono che qualora il professionista, sotto verifica fiscale, eccepisca il segreto professionale per fare visionare i fascicoli dei clienti, sia il PM a dovere dare l'autorizzazione.

SEGRETO PROFESSIONALE ED INDAGINE FISCALE

Per autorizzare “a bucare” il segreto professionale il PM (cfr Sentenza N. 207\22\13 della CTP di Milano) dovrebbe valutare se sussistono indizi di irregolarità fiscale del professionista.

Si sono riscontrati casi in cui il PM per autorizzare la visione dei fascicoli dei clienti presso gli avvocati ha del tutto omesso tale valutazione (cfr Sentenza N. 207\22\13 della CTP di Milano).

Il P.M. è un organo inquirente e non giudicante: le valutazioni di sussistenza del merito dovrebbero competere alla magistratura giudicante e non a quella inquirente.

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

SEGRETO PROFESSIONALE ED INDAGINE FISCALE

SOLUZIONE

Si propone che, modificando l'art.52 DPR 633\72 (richiamato dall'art. 33 DPR 600\73):

1 la competenza a dare l'autorizzazione a superare il segreto professionale nelle indagini fiscali per fare visionare i fascicoli dei clienti ai verificatori (GdF, Agenzia Entrate etc) sia attribuita al Giudice (GIP) e non al Pubblico Ministero (come invece oggi accade)

2 sia richiesta la sussistenza di gravi indizi di irregolarità fiscale da parte del professionista, da valutarsi in contraddittorio con lo stesso

Ciò per maggiore tutela delle ragioni di riservatezza dei cittadini che confidano sul segreto professionale.

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

PROBLEMA DEI TEMPI DI DURATA DELL'ACCESSO E
DELL'ACCERTAMENTO

La delega stabilisce di ...prevedere l'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità;

CRITICITA' :

TERMINE PRESENZA IN SEDE DEI VERIFICATORI

PROBLEMA DI DURATA DELL'INTERO PROCEDIMENTO

L. 241\90 (questione diversa dalla decadenza dell'accertamento stesso).

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

PROBLEMA DEI TEMPI DI DURATA DELL'ACCESSO E DELL'ACCERTAMENTO

L'art. 12 dello Statuto del Contribuente prevede che la permanenza degli operatori in caso di verifica presso il contribuente non possa superare un numero determinato di giorni, che, per le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi, devono essere contenuti nell'arco di un periodo di tre mesi.

Inoltre lo stesso accertamento una volta iniziato dovrebbe concludersi, come ogni procedimento amministrativo ex L. 241\90, entro un periodo autoregolamentato (a priori) dalla stessa P.A.

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

PROBLEMA DEI TEMPI DI DURATA DELL'ACCESSO E DELL'ACCERTAMENTO

In primis, occorrerebbe stabilire espressamente anche per gli altri contribuenti “maggiori” l’arco del periodo (es quattro mesi) in cui contenere tale presenza dei verificatori.

In secundis, stante la giurisprudenza sulle conseguenze in caso di violazione dei termini, sarebbe opportuno sancire espressamente in caso di violazione dei termini, sia di permanenza dei verificatori, sia di conclusione dell’intero procedimento ex L. 241\90, la nullità dell’accertamento .

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

PROBLEMA DEI TEMPI DI DURATA DELL'ACCESSO E DELL'ACCERTAMENTO

SOLUZIONI

Si suggerisce quindi di inserire alla fine dell'art.12 comma 5 L. 212\2000 il seguente periodo:

La violazione dei predetti termini comporta la nullità dell'accertamento, così come la violazione dei termini stabiliti ai sensi dell'art. 2 della L. N. 241 del 7-8-1990 per la conclusione dell'intero procedimento di accertamento.

ACCERTAMENTO Art. 9. L. 23\14

TRACCIABILITA' E POS

f) *rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;*

IL POS obbligatorio non risolve nulla: è solo un finanziamento indiretto al sistema bancario.

Per la tracciabilità dei pagamenti è sufficiente il già esistente divieto (ex art. 49 L. 231\07) di procedere a pagamenti in contanti per importi pari o superiore a euro mille: l'obbligo del POS non abolisce la possibilità di ricevere il pagamento in contanti

SOLUZIONI

In forza della L 23\14 ex art.9 lett c per la razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità **ABROGARE** l'art. 15, comma 4 del DL 179\12 .

“DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE” ART. 5 L. 23\14

ABUSO DEL DIRITTO

Riteniamo positiva la traduzione in norma dei di cui alle legge Delega perché ciò darebbe certezza giuridica al sistema.

L'introduzione sistematica nel diritto tributario vigente dei principi enunciati dalla Legge delega 23\14 potrà verosimilmente avvenire attraverso una nuova formulazione dell'art 37 bis DPR 600/73, evidenziando, dopo le fattispecie già previste, l'operatività del principio generale antielusivo, che da un lato dia certezza alle operazioni ritenute legittime e dall'altra consenta per gli Organi accertatori di ricostruire/ricondurre non solo in astratto ma nell'ambito di vero e proprio “nomen juris” quindi, normativamente riconosciuto, fattispecie qualificabili e probate come elusive.

RISCOSSIONE

Art 10, comma 1, lett. e) L. 23\2014 «*il Governo e' delegato ad introdurre [...] norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: [...] e) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente [...]*».

PROBLEMA PIGNORAMENTO IN BANCA(72 BIS DPR 602\73)

LIMITATA OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE ESATTORIALE
(ART. 57 e 59 DPR 602\73)

OPPOSIZIONE SOLO PER PIGNORABILITA' BENI EX ART.57

PREVISTA ALTRIMENTI SOLAMENTE SULLA POSSIBILITÀ DI
AVANZARE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI EX
ART. 59

RISCOSSIONE Art 10, comma 1, lett. e) L. 23\2014

SOLUZIONE

Introdurre nell'art. 57, DPR 602/73 (perlomeno) due ulteriori deroghe al generale divieto di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., ammettendo espressamente tale facoltà anche:

- a) nei casi di sussistenza di titolo giudiziale che abbia annullato o sospeso l'accertamento posto in esecuzione;*
- b) in caso di sussistenza di errore di calcolo*

Riformare l'art. 72 bis, sul “pignoramento dei crediti verso terzi” (ossia in banca) prevedendo un termine entro cui consentire l'eventuale opposizione al contribuente escusso ingiustamente (vedi sopra ad es nel caso in cui la Commissione Tributaria abbia annullato o sospeso l'accertamento), anziché la mera attuale tutela risarcitoria .

RISCOSSIONE Art 10, comma 1, lett. e) L. 23\2014 (Dott. MANNUCCI)

ART. 85 del DPR 602/73

Il G.E. se richiesto, dispone l'assegnazione dell'immobile allo Stato nel caso di esito negativo del 3° incanto, se entro un termine, lo Stato versi il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede.

In caso di mancato versamento del prezzo nel termine, si può procedere ad un 4° incanto: se ha esito negativo l'esecuzione si estingue e l'immobile, ritornerebbe inevitabilmente, nella piena disponibilità del debitore escusso.

-Spreco di denaro pubblico (l'Agente della riscossione, in ogni caso verrebbe ristorato delle spese sostenute e degli aggi cartellati) e vanificazione dell'espropriazione fiscale, in caso di estinzione della procedura.

-Potrebbe anche essere iniqua la previsione dell'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede.

RISCOSSIONE Art 10, comma 1, lett. e) L. 23\2014 (Dott. MANNUCCI)

ART. 85 del DPR 602/73

SOLUZIONE: introdurre nell'art. 85 , la previsione che la procedura si estingua con l'assegnazione del bene immobile al demanio statale, inoltre dovrebbe essere prevista altresì la riduzione del debito tributario in capo al contribuente espropriato, in misura pari al valore del prezzo base dell'ultimo incanto andato deserto ed un credito di imposta per l'eventuale maggiore differenza..

RIFORMA REGISTRO

EX ART. 13 L. 23\2014

Omissis.

Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione ... delle imposte di registro ..., secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

TALE DELEGA CONSENTIREBBE DI POTERE ABROGARE LA SOLIDARIETA' COL SOCCOMBENTE PER L'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA PER LA PARTE VINCITRICE DELLA CAUSA.

SI EVITEREBBERO SITUAZIONI INIQUHE PER CUI A FRONTE DI UNA SENTENZA VITTORIOSA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA RILEVANTE NEI CONFRONTI DI UN SOCCOMBENTE INCAMPIENTE, SI SIA COSTRETTI A PAGARE L'IMPOSTA DI REGISTRO SPESSO COSPICUA

REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Dott. Marcello MANNUCCI)

Legge delega N. 23\14 art.10 comma I, lett.B) N. 8

‘Rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni Tributarie, al fine di assicurarne, l'adeguata preparazione specialistica’

Si propone di includere nell'organico del ruolo dei giudici tributari, la riserva dei posti pari al 10% dei componenti, ai funzionari direttivi in pensione da almeno un anno, già in organico presso le Agenzie fiscali, provenienti dalla terza area e muniti di diploma di laurea magistrale in scienze giuridiche/economiche, per i quali l'Amministrazione di provenienza attesti l'inesistenza di sanzioni disciplinari; tra di essi verrà data priorità a coloro che oltre ai predetti requisiti, siano muniti di titoli abilitativi professionali od universitari specialistici nelle materie economico/giuridiche.

CATASTO: ART. 2 L. N. 23\14

"CASSETTO FISCALE DELL'IMMOBILE".

- Oltre dati DOCFA
 - consistenza in metri quadrati e aggiornamento dei sistemi di calcolo della rendita (al posto dei vani, sia nella scheda tecnica che nelle visure, rif. DPR 138/1998, art. 3, comma 1).
 - attestato di prestazione energetica (rif. D.Lgs. 192/2005, art. 6, comma 2)
 - dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti (rif. D.M. 37/2008, art. 7, comma 6)
 - legittimità costruttiva e titoli edilizi (concessione o licenza edilizia, permesso di costruire, DIA, SCIA, condoni e sanatorie)
 - vincoli storici o artistici

CATASTO: ART. 2 L. N. 23\14

Dall'allineamento dei valori catastali a quelli reali di mercato conseguirà un aumento dell'ammontare delle imposte.

Per evitare un balzo in avanti della pressione fiscale, andrebbero parallelamente riviste le aliquote che sono oggi “tarate” sui bassi valori di riferimento degli immobili.

In generale, il riferimento al valore catastale dovrebbe essere comunque considerato alla stregua di una presunzione *juris tantum* suscettibile di prova contraria da parte del contribuente.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

(ARTT.7-11 LEGGE 11 MARZO 2014 ,N.23)

Si sottolinea l'esigenza di tipo sistematico che il processo di semplificazione venga coordinata con la normativa sull'accertamento, con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento bancario, disciplinato in materia di imposte dirette dall'art. 32, comma 1 n. 2, del D.P.R. 600/1073 che disciplina una presunzione legale relativa, che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, stabilendo che: **sono altresì' posti come ricavi o compensi, i prelevamenti bancari, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché' non risultino dalle scritture contabili.**

Si ritiene che, per consentire l'effettiva operatività e utilizzo da parte del contribuente di regimi semplificati sia opportuna, se non necessaria, la esclusione espressa dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1 n. 2, del D.P.R. 600/1073, almeno a dette tipologie di regimi..

SEMPLIFICAZIONI FISCALI (ARTT.7-11 L. N.23/14)

MODIFICA REGIME DEI MINIMI E INTRODUZIONI DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PREDISPOSTA
DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

(LUIGI SACCHITELLI DOTTORE COMMERCIALISTA)

PROPOSTE

MODIFICHE AL REGIME DEI NUOVI MINIMI

Per il rilancio dell'occupazione: eliminare il divieto assoluto delle spese per lavoro dipendente ma che sia ammissibile una forma di apprendistato con oneri contributivi estremamente ridotti limitatamente ad un solo soggetto.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA da Amm. Fin. per P.Iva (Persone Fisiche) con tutti i movimenti TRACCIATI su un conto corrente dedicato.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

(ARTT.7-11 LEGGE 11 MARZO 2014 , N.23)

MODIFICHE AI REGIMI DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA E ALLE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI DELL'IVA (A CURA DI FRANCESCO CINAGLIA RAGIONIERE COMMERCIALISTA)

PROPOSTA

-dedurre immediatamente i costi dei beni strumentali deducibili, evitando la procedura di ammortamento, elevando l'attuale limite di €.516,45 ad almeno €.1.000,00

-elevare il limite massimo di ricavi per l'accesso al regime semplificato fissato, rispettivamente, a 400.000 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi e 700.000 euro negli altri casi, ad un nuovo limite molto superiore per tutti i contribuenti

-stabilire un collegamento tra quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 600/73 e i limiti di cui all'art. 7, D.P.R. n. 542/1999

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Stefano BETTI

Presidente

Associazione dei Master in

Diritto Tributario dell'Università di Genova.

Piazza Portello 1\2 sc. B

16124 GENOVA

Tel 0102461515